

EUconsult Italia - Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

9 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 9 del mese di aprile alle ore 15.00 presso FONDAZIONE ENGIM in Via degli Etruschi 7, Roma, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione EUconsult Italia per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto dell'Associazione.

In assenza del Presidente, viene nominata Presidente dell'Assemblea la Vicepresidente dell'Associazione Aurora Donato e Segretaria verbalizzante Daniela Fiori. Prende la parola la Vicepresidente Aurora Donato, la quale, riscontrata la presenza del numero legale (sono presenti n. 23 Soci, come da elenco delle presenze di cui all'ALLEGATO 1), dichiara aperta l'Assemblea. La Vicepresidente Aurora Donato, la quale, proiettando su uno schermo il testo, illustra le proposte di modifica del Consiglio Direttivo, ringraziando per i preziosi suggerimenti il socio Fabio Frajese D'Amato. Nel corso della discussione vengono ulteriormente aggiustate alcune formulazioni e l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto (ALLEGATO 4).

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta ha termine alle ore 15.00

Del che è il presente verbale che, dopo redazione, lettura ed approvazione viene chiuso e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

Daniela Fiori

LA PRESIDENTE

Aurora Donato

AGENZIA DELE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano	N. 001857	Serie	Data 27 SET 2024	REGISTRATO CON EURO	IL DIRETTORE <i>A. Donato</i>
---	-----------	-------------	------------------	------------------------	----------------------------------





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



EUconsult Italia APS

ordinaria soci in seconda convocazione. Roma, 9 aprile 2024

SOCIO/A PARTECIPANTE	RAPPRESENTATO DA	FIRMA
AURORA DONATO		Aurora Donato
FRANCESCO FORTINGUERRA		Francesco Fortinguer
LAURA GRASSELLI		Laura Grasselli
GIULIA FIGLIUCCI		Giulia Figliucci
MASSIMO MANIATEU		Massimo Maniateu
ANNA LISA LALONERA		Anna Lisa Laloner
SILVIA SUPERBI		Silvia Superbi
SERGIO CONTE	SILVIA SUPERBI	Silvia Superbi
FEICIA D'ANNA	DANIELA FIORI	Daniela Fiori
FABRIZIO DAFANO	ANNA LISA LALONERA	Anna Lisa Laloner
PAOLA DI RIOTTI	FRANCESCO FORTINGUERRA	Francesco Fortinguer
DANILA FANELLI	SILVIA SUPERBI	Silvia Superbi
FABIO FRAIESE	AURORA DONATO	Aurora Donato
GABRIELE GRINATO	GIULIA FIGLIUCCI	Giulia Figliucci
VALENTINA LO PONTE	DANIELA FIORI	Daniela Fiori
CARLA LOTTI	ANNA LISA LALONERA	Anna Lisa Laloner
FRANCESCA MINEO	DANIELA FIORI	Daniela Fiori
GP MONTINI	AURORA DONATO	Aurora Donato
RAFFAELE PICIULI	ANNA LISA LALONERA	Anna Lisa Laloner
SILVIA PRATI	GIULIA FIGLIUCCI	Giulia Figliucci
IVANO RUSSO	FRANCESCO FORTINGUERRA	Francesco Fortinguer
PAOLA STINGALLIA	SILVIA SUPERBI	Silvia Superbi
DANIELA FIORI		Daniela Fiori

Ufficio delle Entrate
Direzione Provinciale
di Roma



**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
Ente del Terzo Settore**

**Titolo I
Costituzione e Finalità**

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

È costituita nel rispetto del Codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (di seguito CTS), del T.U.I.R art.143-150 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Di Promozione Sociale EUconsult Italia", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Il logo e il nome dell'Associazione sono marchi registrati. Il nome dell'Associazione è così scritto: EUconsult con le lettere "EU" in maiuscolo e Italia con la lettera "I" in maiuscolo. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'Associazione ha sede legale nel territorio di Roma Capitale (RM). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale in collegamento con associazioni europee ed internazionali.

**ART. 2
(Statuto e Durata)**

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 34 del presente Statuto.

**ART. 3
(Finalità e Attività)**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la l.n. 106/2016 e il CTS, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

**Titolo II
Attività esercitate**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART.4
(Attività di interesse generale)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del CTS, EUconsult Italia è un' Associazione senza fini di lucro dedicata ai professionisti e ai consulenti del Terzo Settore e di tutte le realtà non profit, incoraggiando e stimolando comportamenti etici e professionali, nonché la collaborazione e lo sviluppo delle competenze tecniche e commerciali dei suoi membri, in sintonia con l'Associazione europea dei consulenti del Terzo Settore "EUConsult" e del suo Codice Etico, con l'obiettivo di sviluppare la crescita professionale dei soci attraverso la formazione, l'allargamento delle competenze, il network ed il mentoring. Pertanto, più in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività indicate dall'art. 5 del CTS:

Comma 1. Lettera i): "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

Comma 1. Lettera l): "Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del Bullismo ed al contrasto della povertà educativa";

Comma 1. Lettera d) "Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative".

Al fine di realizzare l'oggetto sociale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere ed organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- organizzare forum, convegni, tavole rotonde, dibattiti, seminari conoscitivi ed informativi;
- organizzare corsi tesi all'approfondimento e allo sviluppo delle diverse discipline professionali dedicate ai professionisti del Terzo settore;
- organizzare corsi di formazione extra- scolastica;
- diffondere tra professionisti del terzo settore il Codice Etico che rappresenta un essenziale riferimento comportamentale per l'Associazione ed i suoi Associati, recepito da EUConsult (Code Of Ethics);
- erogare un servizio di "mentoring" per i soci;
- promuovere ricerche nazionali ed internazionali sul Terzo settore;
- partecipare a bandi pubblici e privati, locali, nazionali ed europei coerenti con gli obiettivi dell'Associazione;
- erogare borse di studio;
- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura del Terzo settore in generale;
- promuovere attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del terzo settore e del mondo della solidarietà, avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse, in partecipazione con istituti di ricerca universitari o enti privati, con la possibilità di accogliere studenti tirocinanti;
- la promozione e/o la pubblicazione di libri, riviste, e periodici;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;



- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, concludere accordi e sottoscrivere contratti nei confronti di istituti scolastici, università private, pubbliche e telematiche, ed enti certificatori nazionali ed esteri;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- promuovere la costituzione o partecipare ad enti che abbiano finalità analoghe alla Associazione;
- cooperare con altre associazioni, organizzazioni e istituzioni presenti sul territorio.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o la conduzione di strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

ART. 5 (Attività Diverse)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, il cui scopo mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione stessa. Le attività dovranno essere connesse alle finalità istituzionali e dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 (Raccolta Fondi)

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Titolo III I Soci

ART. 7 (Soci)

Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione. Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo

può delegare il Presidente a formalizzare l'ammissione di nuovi soci, con diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La quota associativa ha valore annuale ed è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il pagamento della quota annuale. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Fermo restando che i soci hanno pari diritti e doveri, oltre ai soci ordinari, possono esservi soci onorari e soci junior. I soci onorari sono figure che si sono distinte per particolari meriti negli ambiti attinenti alla missione dell'Associazione, individuati dal Consiglio Direttivo per una durata triennale, rinnovabile. Per i soci onorari non è prevista una quota di adesione. I soci junior sono giovani di età inferiore ai 35 anni. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente una quota agevolata per i soci junior.

ART. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- approvare i Bilanci dell'Associazione.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. I soci minorenni possono esercitare il diritto di voto tramite, ex lege, gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce alla convocazione, con un massimo di tre deleghe finché l'Associazione abbia meno di 500 soci e con un massimo di cinque deleghe quando l'Associazione ha oltre 500 soci.

ART. 9 (Doveri dei soci)

I Soci sono tenuti a:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

ART. 10

(Volontari e attività di volontariato)

L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 e seguenti del CTS, con l'obbligo di iscrivere in un apposito registro regolarmente vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Il volontario non occasionale dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS. Il volontario non può essere retribuito, ma può percepire solo rimborsi spese documentati per l'attività prestata, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Perdita della qualifica di socio)

I soci perdono la qualifica di socio dell'Associazione:

a) per dimissioni;

b) per morosità protratta da almeno tre mesi;

c) per scioglimento volontario dell'Associazione;

d) per decesso;

e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;

f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e/o della rete associativa cui l'Associazione aderisca, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, alla sospensione o all'espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

ART. 12

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente, ove previsto;
- Il Segretario amministrativo, ove previsto;
- L'Organo di controllo (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del CTS);
- L'Organo di revisione (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del CTS);
- Il Comitato scientifico.



ART. 13
(L'assemblea)

È il massimo organo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con libertà di mezzi, ossia a mezzo lettera, fax, email, raccomandata a mano, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e sulle pagine social dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone di cui all'art. 14 dello Statuto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria quella che si riunisce per altri motivi. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

ART.14
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione ed esclusione per morosità;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Nelle Assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per eleggere i candidati alle cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici che assicurino la segretezza del voto. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ove previsto dalla convocazione, su delibera del Consiglio Direttivo, è ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 membri ad un numero massimo di 9, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere eletti solo per due mandati consecutivi per un totale di al massimo sei anni consecutivi per ciascun socio. Il socio che volesse ricandidarsi ad un successivo mandato, dopo averne già ricoperti due, dovrà attendere almeno una nuova consiliatura (tre anni) per potersi ricandidare. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di

interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- cura l'ammissione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione;
- approva l'apertura di nuove sedi associative;
- approva tutti gli atti amministrativi ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- approva eventuali finanziamenti infruttiferi dei soci;
- nomina i membri del Comitato scientifico ed il coordinatore;
- nomina comitati o tavoli tecnici per specifiche questioni, stabilendone la durata;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa la sospensione, l'esclusione per morosità, l'espulsione e la radiazione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente cessa per scadenza del mandato di Consigliere, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Vicepresidente che cessa per scadenza del mandato di Consigliere, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, assumendo tutti i poteri, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Il Segretario amministrativo)



Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario amministrativo, che cessa per scadenza del mandato di Consigliere, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Segretario amministrativo si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolge le attività ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 18
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità al quadro normativo vigente.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del CTS ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Il Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, tra persone di comprovata esperienza, stabilendone durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni e individuandone il Coordinatore. Il Comitato Scientifico svolge funzioni meramente consultive, propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate dall'Associazione. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti stessi. Il Presidente può delegare il Coordinatore del Comitato a convocare e presiedere lo stesso.

ART. 21
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 22 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

ART. 23 (Fonti di Finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai corrispettivi specifici ricevuti dai soci, in diretta attuazione con gli scopi istituzionali di cui artt. 3, 4 e 5 del presente Statuto;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da eredità e lasciti testamentari;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali derivanti da attività diverse.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)



L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Titolo V
Funzionamento

ART. 25
(Esercizio Sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Esso deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico del Terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 26
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 29
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



ART. 30
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo VI
Disposizioni varie e finali

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS. La devoluzione avverrà previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

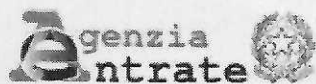
ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Davide Fiori

Alessandra Deato





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 5 - TUSCOLANO

Registrazione di Atto Privato

Il 27/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJS , serie 3 , numero 1857

data di stipula: 09/04/2024

ident.vo telematico: TJS24L001857000KB per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97853670582				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

